

CONTRIBUTO
UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Prima Sezione civile,

così composta:

Dott. Corrado Maffei,	Presidente
Dott. Diego Pinto,	Consigliere
Dott. Luca Cossignani,	Consigliere ausiliario relatore

ha emesso, in camera di consiglio, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7181/2012 del ruolo generale per gli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 10 febbraio 2016, vertente

TRA

Urbe S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 03688781008, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Fabiano e Andrea Rizzuto ed elettivamente domiciliata nello studio dei difensori sito in Roma, via Tirso n. 101, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

E

Romalberghi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 02127020549, Villarini Sergio, c.f. VLLSRG52H26G359P, Berti Liliana, c.f. BTRLNN31A65G478Y, Villarini Paolo, c.f. VLLPLA54L15G359O, rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Guida Di Guida ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Roma, Via della Giuliana n. 66, giusta procura a margine dell'atto di costituzione nel giudizio di primo grado;

APPELLATI

Oggetto: querela di falso.

Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 dicembre 2012, la società Urbe S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19239/2012, con la quale era stata respinta la querela di falso avente ad oggetto la falsità della sottoscrizione di Salustri Aldo presente nella fotocopia del contratto di sublocazione commerciale datato 1.7.1997, nonché nella fotocopia del deposito cauzionale a garanzia datato 1.8.1997, documenti

entrambi prodotti dagli odierni appellati nel corso del giudizio di appello sub R.G. 4215/2005, sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

La querela di falso è stata respinta perché il giudice di prime cure ha pienamente condiviso le conclusioni della espletata consulenza tecnica di ufficio grafologica, depositata in data 25.03.2011, a mezzo della quale è stato accertato che le suindicate sottoscrizioni sono di pugno di Salustri Aldo.

Parte appellante deduce l'erroneità e l'illegittimità della sentenza sul punto, poiché viziata, per derivazione, dalle erronee e carenti risultanze della perizia grafica espletata nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ordinato l'espletamento della perizia tecnica sulle copie fotostatiche dei documenti, ignorando la richiesta di produzione degli originali e la deduzione della falsità dei documenti formulate dalla società Urbe S.r.l. all'udienza del 29 ottobre 2010.

Tanto premesso, la società Urbe S.r.l. chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse accertata e dichiarata la falsità del contratto di sub locazione commerciale e del deposito cauzionale a garanzia sui quali appare apposta la falsa sottoscrizione di Salustri Aldo, con ogni conseguenza di legge.

Si costituivano con unica comparsa la società Romalberghi S.r.l., Villarini Sergio, Berti Liliana, Villarini Paolo, deducendo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello poiché fondato su un unico motivo di sola critica circa la validità della consulenza tecnica di ufficio e dei suoi risultati. Nel merito, deducevano la infondatezza dell'appello stante l'assoluta attendibilità e correttezza scientifica degli accertamenti grafologici effettuati; rilevavano, infine, che la querela di falso presentata dalla società Urbe S.r.l. aveva ad oggetto l'accertamento della falsità della sottoscrizione dei documenti, pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 214 e 215 c.p.c. e 2719 c.c., le copie fotostatiche dei documenti non disconosciute hanno la stessa piena efficacia probatoria degli originali.

All'udienza del 10 febbraio 2016 la causa veniva posta in decisione, con termini di legge per comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto è infondato.

La questione proposta dalla società Urbe S.r.l. riguarda la legittimità della perizia grafologica eseguita sulle sottoscrizioni apposte su copie fotostatiche di scritture private del contratto di sublocazione commerciale datato 1.7.1997 e del deposito cauzionale datato 1.8.1997.

Sebbene la giurisprudenza di legittimità unanime ritiene che la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare la perizia grafica, svolta su copia fotostatica sia inattendibile e inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati e oggettivi (cfr., *ex multis*, Cass. n. 1831/2000),

nel caso di specie la querela di falso ha ad oggetto la falsità della sottoscrizione di Salustri Aldo presente proprio su copie fotostatiche, così come espressamente prospettato dall'odierna appellante nei propri scritti difensivi (atto di proposizione della querela di falso datata 4.4.2005; comparsa di riassunzione e contestale citazione in giudizio del 4.5.2007).

Ciò significa, in altri termini, che solo ed esclusivamente le copie fotostatiche delle scritture private costituiscono l'oggetto del procedimento di querela di falso; conseguentemente, la perizia grafologica è stata eseguita su documenti in copia così come richiesto dal querelante medesimo e, pertanto, è stata correttamente espletata sulla base della stessa prospettazione articolata dall'odierna appellante.

Invero, la lamentata illegittimità della perizia grafica così come formulata nell'unico motivo di appello, avrebbe potuto essere apprezzata da questa Corte nel solo caso in cui la odierna parte appellante, nel corso del giudizio di primo grado, avesse formulato apposita e rituale istanza di esibizione di documenti in originale ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e questa fosse stata disattesa dal giudice di prime cure permettendo così l'espletamento della perizia grafologica su copie fotostatiche anziché su documenti oggetto di richiesto ordine di esibizione.

In conclusione, la sentenza di primo grado risulta legittima e correttamente motivata nella parte in cui ha ritenuto esatte e condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata sulle sottoscrizioni presenti nelle copie fotostatiche delle scritture private oggetto della querela di falso.

Alla luce di quanto suesposto, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

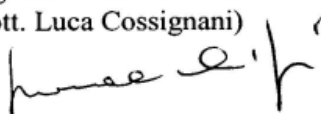
P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Urbe S.r.l. nei confronti di Romalberghi S.r.l., Villarini Sergio, Berti Liliana e Villarini Paolo, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19239/2012, emessa in data 12.07.2012, così provvede:

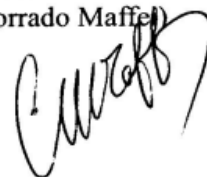
- rigetta l'appello proposto da Urbe S.r.l.;
- condanna Urbe S.r.l. al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio in favore di Romalberghi S.r.l., Villarini Sergio, Berti Liliana e Villarini Paolo, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma il 25 maggio 2016

Il Consigliere ausiliario estensore
(dott. Luca Cossignani)



Il Presidente
(dott. Corrado Maffei)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 11 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rossana Pizzuti